



**CONSIGLIO FEDERALE del 9-10/5/2014
Delibera n. 45 /2014**

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** l'art. 97 comma 3 del Regolamento di Giustizia in tema di spese del lodo arbitrale federale che prevede che “ *La liquidazione delle spese e delle competenze, nel rispetto delle tariffe professionali applicabili, deve essere ratificata dal Comitato Esecutivo*” ;
- RILEVATO** che le Tariffe Nazionali Forensi risultavano abrogate al momento della liquidazione di detti compensi, dal D.L.1/2012 convertito con L.27/2012;
- VISTI** gli indirizzi espressi del Consiglio Federale (Delibera n.79/2013 del 13 settembre 2013) in tema di contenimento dei compensi negli arbitrati federali, e del Comitato esecutivo (riunione del 22 febbraio 2014) in relazione alla necessità di emanare un apposito regolamento;

TUTTO CIO' PREMESSO

Delibera la approvazione del seguente

REGOLAMENTO

In materia di liquidazione delle spese delle competenze in sede di arbitrato federale

Art.1

(Ambito di Applicazione)

Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti arbitrati in sede federale. Il Collegio arbitrale, all'atto della sua costituzione, deve dar atto del fatto che la liquidazione delle spese e competenze della procedura saranno disciplinate dal presente Regolamento, con riferimento al quale si eserciterà il potere di ratifica previsto dall'art. 97 comma 3 RdG.

Art.2

(Onerosità dell'incarico)

Ai sensi dell'art.97 n.2 RdG l'incarico di Presidente e degli Arbitri si intende a titolo oneroso e le relative spese e competenze, sono poste a carico della parte soccombente, senza con ciò escludere la responsabilità delle parti, che restano in ogni caso obbligate nei confronti dell'arbitro che hanno nominato o di cui hanno richiesto la nomina, in difetto di nomina della parte.

Art.3

(Solidarietà)

Le parti del procedimento arbitrale sono solidalmente responsabili esclusivamente del rimborso delle spese e del compenso liquidato in favore del Presidente del Collegio Arbitrale o dell'arbitro nominato in difetto di nomina della parte. La solidarietà è esclusa in relazione agli arbitri nominati dalle parti.

Art.4

(Determinazione del valore della controversia)

La determinazione del valore della controversia, ai fini della applicazione dei compensi di riferimento previsti dal seguente art. 6, è effettuata in base agli art. 10 e segg. Cod.Proc.Civile.

Art.5

(Rimborso Spese)

I membri del Collegio Arbitrale hanno diritto al rimborso delle spese borsuali per la partecipazione alle udienze, purché comprovate e ragionevolmente sostenute in virtù delle circostanze ovvero possono essere forfettariamente indicate nel 10% del compenso liquidato ai sensi del seguente articolo.

Art. 6

(Compenso)

La misura del compenso al Collegio Arbitrale è liquidata motivatamente dal Collegio nel lodo arbitrale ed è ripartita al 40% in favore del Presidente, al 30% in favore degli Arbitri di parte secondo la seguente tabella:

Valore della controversia	Compenso cumulativo oltre IVA e CAP
Da € 1.000,01 a € 15.000,00	€ 300,00 + 10% della eccedenza
Da € 15.000,01 a € 26.000,00	€ 1.700,00 + 8 % della eccedenza
Da € 26.000,01 a € 52.000,00	€ 2.580,00 + 6% della eccedenza
Da € 52.000,01 a € 100.000,00	€ 4.090,00 + 4% della eccedenza
Da € 100.000,01 a € 260.000,00	€ 6.010,00 + 1% della eccedenza
Da € 260.000,01 a € 520.000,00	€ 8.610,00 + 0,50% della eccedenza
Oltre € 520.000,01	€ 9.910,00 + 0,25% della eccedenza

I compensi di che sopra possono essere, motivatamente, aumentati fino al 20% nel caso di controversie particolarmente complesse.

Art.7

(Sospensione della efficacia del lodo fino al pagamento delle spese e dei compensi arbitrali)

Il Comitato Esecutivo, una volta ratificata la liquidazione delle spese e dei compensi, assegna un termine non superiore a trenta giorni, per il relativo pagamento in favore dei membri del Collegio Arbitrale. L'efficacia del lodo arbitrale e la sua opponibilità in sede federale è subordinata al pagamento delle spese e dei compensi arbitrali, che restano sospesi sino all'effettivo pagamento o al rilascio di liberatoria rilasciata dai membri del Collegio.

Art.8

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione e si applica, per quanto riguarda l'art.6 e l'art.7, anche agli arbitrati in corso per i quali non sia stato emesso il lodo.

Approvato a maggioranza dei presenti a Bologna il 9 maggio 2014

Il Presidente
Alfredo Gavazzi